

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017
(Le modifiche statutarie apportate hanno lo scopo di adeguare il documento alla normativa vigente)

Associazione di Promozione Sociale
Schola Cantorum Sant'Andrea Apostolo
Piazza Roma n. 31 - 37066 Sommacampagna VR
C.F. 93246880236



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'A.P.S. "SCHOLA CANTORUM SANT'ANDREA APOSTOLO"

Il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 21.45, presso la sala prove parrocchiale, posta in Via Pasquetti a Sommacampagna (VR), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'A.P.S. denominata "Schola Cantorum Sant'Andrea Apostolo", come da avviso inviato agli associati contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Seconda Parte (Straordinaria)

1. Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione
 2. Approvazione del nuovo Regolamento dell'Associazione.
 3. Varie ed eventuali.
- Si ricorda che le modifiche allo Statuto esistente si sono rese necessarie in seguito all'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore" (D. Lgs. n. 117 del 3/7/2017).

Assume la presidenza il Sig. Luigi Melchiori, verbalizza la Sig.ra Lucia Nicolis.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata così come previsto dall'Art. 10 dello Statuto, che sono presenti n. 32 soci su n. 47 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sull'o.d.g..

Il Presidente precisa che i nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega, sono contenuti in un foglio a parte allegato al verbale dell'assemblea ordinaria odierna (Allegato A) - (omissis).

Il Presidente rendo noto, altresì, che tutte le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Il Presidente prende poi la parola sul primo punto all'o.d.g. ed informa l'Assemblea che lo Statuto approvato con precedente Assemblea del 19/06/2019 è stato inviato al competente Ufficio della Regione Veneto per un parere circa la conformità alla normativa vigente "Codice del Terzo Settore" (D. Lgs. n. 117 del 3/7/2017). L'Ufficio ha fatto pervenire alcune osservazioni e si rende pertanto necessario apportare delle modifiche allo Statuto già approvato. Il Presidente incarica il Segretario di distribuire ai soci presenti in sala la bozza dello Statuto da approvare. Il Presidente passa quindi alla lettura del documento, fornendo ampia ed esauriente spiegazione circa le modifiche apportate rispetto al testo attualmente in vigore. Segue una breve discussione tra i soci. Quindi il Presidente mette in votazione la proposta di modificare lo Statuto, così come appena letto; informa altresì che la votazione sarà effettuata per alzata di mano e dichiara aperte le operazioni di voto. Al termine della votazione l'assemblea ha così deliberato:

Voti Favorevoli:	32
Voti Contrari:	nessuno
Astenuti:	nessuno

L'Assemblea delibera pertanto all'unanimità la proposta di modifica lo Statuto.

Il Presidente informa che il testo del nuovo Statuto appena approvato, sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Pertanto il Presidente comunica che il testo del nuovo Statuto sarà trascritto sul presente registro, non appena l'Associazione avrà registrato lo Statuto.

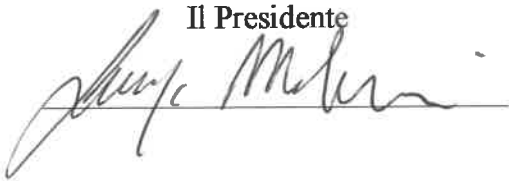
Passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente informa che è stato modificato il Regolamento dell'Associazione per renderlo conforme allo Statuto appena approvato. Si distribuisce copia del Regolamento. Il Presidente illustra le modifiche apportate e dopo ampia discussione si procede alla votazione.

Voti Favorevoli: 32
Voti Contrari: 0 (zero)
Astenuiti: 0 (zero)

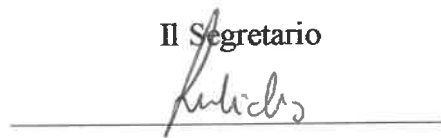
L'Assemblea delibera pertanto all'unanimità il Regolamento dell'Associazione (Allegato B) – (omissis).

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Verona 1

Atti privati n. 3898/3

ESSENTS

Addi (data del timbro a calendario)

p. IL DIRETTORE

21 SET, 2020

IL FUNZIONARIO

Antonella Pasinetti

Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SCHOLA CANTORUM SANT'ANDREA APOSTOLO"

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione di Promozione Sociale Schola Cantorum Sant'Andrea Apostolo" (di seguito, per brevità, anche Associazione), che assume la forma giuridica di associazione NON RICONOSCIUTA. L'Associazione ha sede in Piazza Roma n. 31, nel Comune di Sommacampagna (VR).
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici pubblici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

1. L'"Associazione di Promozione Sociale Schola Cantorum Sant'Andrea Apostolo" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Finalità e attività)

1. L'Associazione è apartitica, si ispira a valori cristiani ed esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della musica corale sacra e profana.
2. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
3. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono [lettere d) e i) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017]:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (di cui al suddetto articolo);

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo delle seguenti azioni:

- a. intraprendere lo studio, la pratica, l'approfondimento – anche in forma collettiva - del canto corale;
- b. animare con esecuzioni musicali le celebrazioni liturgiche con attenzione primaria alle necessità della Parrocchia Sant'Andrea Apostolo di Sommacampagna (VR); a tal fine dovrà tenere un collegamento con il Consiglio Pastorale della suddetta Parrocchia, in forme da stabilirsi, per quanto concerne i programmi e le iniziative legate al calendario liturgico;
- c. diffondere e mantenere vivo l'interesse per il patrimonio culturale ed artistico del canto antico e moderno, con particolare riguardo al canto sacro;
- d. sviluppare relazioni con altre scuole e gruppi corali, favorendo scambi culturali di amicizia e collaborazione;

- e. collaborare con Enti ed Istituzioni per la realizzazione di manifestazioni artistiche, culturali e religiose;
- f. promuovere ed organizzare rassegne, concerti e manifestazioni di musica corale;
- g. attuare iniziative a scopo benefico atte a sostenere programmi umanitari e/o progetti di salvaguardia del patrimonio artistico-culturale, sia in ambito nazionale che internazionale.

Tutte le esibizioni pubbliche dell'Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

- 4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- 5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
- 6. L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 5 - (Soci - Ammissione)

- 1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle.
- 2. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 3. Sono previste tre categorie di soci (di seguito, indicati anche come "associati"):
 - a) ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione ordinaria, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - b) sostenitori: sono coloro che oltre alla quota di iscrizione ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - c) benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea dei soci per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione e sono esentati dal pagamento della quota associativa, pur godendo di tutti i diritti delle altre categorie di soci.
- 4. I soci ordinari sono distinti in:
 - a1) soci coristi: sono i membri effettivi del gruppo corale;
 - a2) soci non coristi: ogni altra persona che, pur non essendo corista, intende contribuire alla vita dell'Associazione.
- 5. Ai fini dell'adesione, il richiedente di cui alle categorie a) e b) provvederà a fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, specificando le proprie complete generalità.
- 6. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. In merito alle deliberazioni sull'ingresso di nuovi soci di cui al punto sub a1), il Consiglio Direttivo dovrà preventivamente richiedere il rilascio di una valutazione tecnico-attitudinale al Maestro del Coro. A tal fine l'aspirante corista si sottoporrà ad una breve audizione con il Maestro del Coro stesso.
- 7. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata sul Libro degli Associati.
- 8. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo, contro il rigetto della domanda, può proporre appello all'Assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
- 9. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 10. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
- 11. La quota associativa è intrasmissibile, non è rivalutabile né rimborsabile.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

- 1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati: in particolare hanno diritto di essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione e hanno il diritto di votare in Assemblea

purché iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
3. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 28;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.
4. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 7 - (Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualifica di socio si perde:
 - a) per decesso;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d) per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.
Inoltre perdono la qualità di socio per esclusione i soci coristi [di cui alla categoria sub a1) dell'ART. 5] che abbiano accumulato assenze ingiustificate, nell'ambito degli impegni delle attività corali, per un periodo di oltre quattro mesi consecutivi.
3. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno trenta giorni.
4. La perdita di qualità dei soci nei casi i), ii) e iii) è ratificata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e comunque soltanto dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro il provvedimento l'escluso può proporre appello all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

ART. 9 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea degli associati (di seguito, per brevità, anche "Assemblea");
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di Controllo;
 - l'Organo di Revisione;

- la Commissione Artistica.
- 2. Al Parroco pro-tempore della Parrocchia Sant'Andrea Apostolo di Sommacampagna (VR) è attribuito il titolo di Presidente onorario dell'Associazione.
- 3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 10 - (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. E' convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto a tutti i soci, da inviare anche a mezzo di posta elettronica ordinaria o fax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e dell'eventuale regolamento interno;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 12 - (Validità Assemblee)

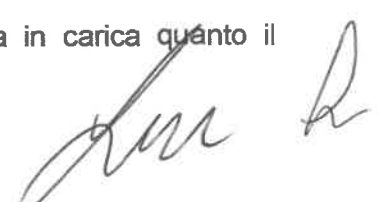
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di due deleghe per socio.
2. Nel caso vi siano soci minori d'età, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che ne esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.
3. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
5. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche allo statuto in presenza di due terzi dei soci e le approva con il voto favorevole della maggioranza; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto invece il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 13 - (Consiglio Direttivo)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea tra i propri componenti e composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e la Commissione Artistica.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero comunque dispari di membri.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati, anche consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi riguardanti le persone e la qualità delle persone.
7. Ogni Consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.
8. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'Associazione;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - disciplina l'ammissione degli associati;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - determina annualmente l'ammontare della quota di iscrizione ordinaria e il termine per il versamento;
 - propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Il Consiglio Direttivo così ricostituito provvederà alla nomina della/e carica/che lasciata/e vacante/i.
11. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato mediante nuova elezione assembleare. In tal caso spetterà al socio più anziano d'età convocare senza indugio l'Assemblea.

ART. 14 - (Presidente del Consiglio Direttivo)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.



2. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, e il Consiglio Direttivo.
3. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
4. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
5. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In caso di morte, di impedimento definitivo o decadenza, egli viene sostituito dal Vice Presidente vicario, il quale può procedere solo al compimento degli atti urgenti.

ART. 15 - (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 – (Organo di Revisione legale dei conti)

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 – (Tesoriere)

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili.
2. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 18 – (Segretario)

1. Il Segretario è il responsabile della custodia dei libri sociali di cui all'art. 28.
2. Il Segretario provvede all'archiviazione e alla conservazione della corrispondenza da e verso terzi.

ART. 19 – (Commissione Artistica)

1. La Commissione Artistica è formata dal Direttore Artistico, dall'Organista e da un/una rappresentante per ciascuno dei quattro settori vocali (soprani, contralti, tenori e bassi) e viene eletta dall'Assemblea in concomitanza dell'elezione del Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto.
2. La Commissione Artistica dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Direttore Artistico e l'Organista sono persone in possesso di specifiche competenze in campo musicale e sono annoverati tra i soci ordinari di cui alla categoria sub a1) dell'ART. 5.
4. La Commissione Artistica si riunisce ogni qual volta ve ne sia la necessità, ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
5. La Commissione Artistica svolge la funzione di referente artistico all'interno del Consiglio Direttivo, garantisce la continuità ideale, artistica ed operativa dell'Associazione e formula proposte in merito:
 - alla definizione della durata e della cadenza delle prove settimanali;
 - alla programmazione del calendario dei concerti, delle altre manifestazioni musicali e della partecipazione alle liturgie;
 - alla scelta dei brani del repertorio;
 - alla scelta dei programmi dei concerti.
6. Il Direttore Artistico svolge anche la funzione di Maestro del Coro ed ha competenza specialistica riguardo alla direzione artistica e musicale dell'Associazione. In particolare gli competono in via esclusiva:
 - la realizzazione della più ampia convergenza ideale ed artistica con gli scopi statuari dell'Associazione;
 - la scelta del percorso didattico che ritiene più opportuno per la preparazione dei coristi;
 - l'adozione di tutte le decisioni tecniche-musicali tese all'ottimizzazione dei risultati raggiungibili dal Coro;
 - la valutazione tecnico-attitudinale per l'ammissione di nuovi coristi;
 - la collocazione di ogni corista nella giusta rispettiva sezione a seconda del tipo di registro vocale del corista;
 - il giudizio, insindacabile, sul livello artistico raggiunto dal singolo corista, in base al quale decide se è idoneo a partecipare alle esibizioni del Coro;
 - l'integrazione dell'organico con elementi di sua fiducia di provenienza anche esterna al Coro in caso di particolari necessità.
7. L'Organista collabora con il Direttore Artistico e accompagna all'organo o alle tastiere il Coro durante le prove, le celebrazioni liturgiche e le esibizioni secondo le richieste dello stesso Direttore.
8. I rappresentanti dei settori vocali hanno il compito di mantenere il collegamento tra i coristi e la Commissione Artistica.

ART. 20 – (Incompatibilità delle cariche)

1. Le cariche di Presidente del Consiglio Direttivo, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e membro della Commissione Artistica sono tra loro incompatibili.

ART. 21 – (Presidente onorario)

1. Il Presidente onorario non ha diritto di elettorato attivo e passivo, ma ha il diritto ad essere informato delle attività e delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 22 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 23 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 - (Esercizio sociale e bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 - (Bilancio sociale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26 - (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017
(Le modifiche statutarie apportate hanno lo scopo di adeguare il documento alla normativa vigente)

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro venti giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

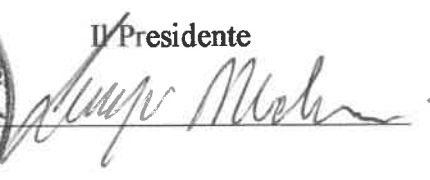
ART. 29 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30 - (Norme transitorie)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Sommacampagna, 19 febbraio 2020

Il Presidente



Il Segretario